

Legge regionale 07 agosto 1975 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Modificazione alla legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, concernente le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

Art. 2

Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1975, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.